



FONDAZIONE
IRCCS POLICLINICO "SAN MATTEO"
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di diritto pubblico
C.F. 00303490189 - P. IVA 00580590180
V.le Golgi, 19 - 27100 PAVIA
Tel. 0382 5011

STATUTO

Approvato con deliberazione n. 3/C.d.A./0046 del 2 Aprile 2012

FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO “SAN MATTEO”

STATUTO

Art. 1 Denominazione e Sede

La Fondazione denominata Fondazione IRCCS Policlinico “San Matteo”, con sede in Pavia, Piazzale Golgi n. 5, è disciplinata dalle disposizioni di cui al presente Statuto, nonché dall’articolo 42 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dal D.Lgs. 16 ottobre 2003, n. 288.

La Fondazione non ha scopo di lucro e ha durata illimitata.

Art. 2 Missione e finalità

La Fondazione persegue le seguenti finalità:

- svolgere, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e degli indirizzi impartiti dalle competenti autorità e negli ambiti disciplinari individuati in conformità alla programmazione nazionale e regionale, l’attività di assistenza sanitaria e di ricerca biomedica e sanitaria, di tipo clinico e traslazionale, al fine di costituire un centro di riferimento nazionale, nell’ambito della funzione di vigilanza esercitata dal Ministero competente in materia di Sanità, ai sensi dell’art. 1, comma 2 del D.Lgs. 16 ottobre 2003, n. 288;
- elaborare ed attuare, direttamente o in rapporto con altri enti, programmi di formazione professionale e di educazione sanitaria con riferimento agli ambiti istituzionali delle attività di ricerca e assistenza e per il miglioramento e lo sviluppo delle stesse;
- fornire, mediante rapporti convenzionali o con altre opportune modalità, il supporto alle istituzioni di istruzione e formazione pre e post laurea;
- sperimentare e monitorare forme innovative di gestione e organizzazione in campo sanitario e della ricerca biomedica previa preventiva autorizzazione della Regione Lombardia;
- assumere ogni iniziativa idonea a promuovere la ricerca traslazionale ed applicata e a tutelare la proprietà dei suoi risultati nonché la valorizzazione economica degli stessi, anche attraverso la costituzione e/o partecipazione ad appositi organismi, Enti e società, aperti alla partecipazione dei ricercatori e di altri soggetti pubblici o privati;
- svolgere ogni altra attività strumentale e funzionale al perseguimento delle proprie finalità.

La Fondazione, al fine esclusivo di reperire risorse aggiuntive da destinare alla ricerca ed alla qualificazione del personale, potrà inoltre svolgere, in proprio o con altri soggetti pubblici e privati, in forma societaria o con altre forme di collaborazione, attività strumentali, anche produttive, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti per gli enti no-profit.

Art. 3 Strumenti

La Fondazione per il raggiungimento del suo scopo può:

- a) stipulare atti e contratti, ivi comprese l’assunzione di finanziamenti e mutui a breve o a lungo termine, la locazione, l’assunzione in concessione o comodato o l’acquisto della proprietà o di altri diritti reali di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere, con Enti Pubblici o Privati;
- b) amministrare, gestire e valorizzare i beni di cui sia proprietaria, locataria, comodataria o comunque di cui abbia il possesso e la legittima detenzione;

- c) acquisire da parte dello Stato, della Regione e di altri soggetti pubblici e privati risorse finanziarie e beni da destinare allo svolgimento delle attività istituzionali;
- d) partecipare ad associazioni, consorzi, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta al perseguimento di scopi compatibili con quelli propri;
- e) costituire ovvero concorrere alla costituzione di società di capitali, nonché partecipare a società del medesimo tipo;
- f) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali, in particolare quelle previste dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 16 ottobre 2003, n. 288.

Art. 4 **Attività e adempimenti**

La Fondazione svolge la sua attività sulla base di programmi annuali e/o pluriennali approvati dal Consiglio di Amministrazione.

La Fondazione informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed è tenuta al rispetto del vincolo di bilancio, attraverso l'equilibrio di costi e ricavi, compresi i trasferimenti di risorse finanziarie per specifiche attività istituzionali. Essa organizza la propria struttura mediante centri di responsabilità e di costo in grado di programmare e rendicontare la gestione economica, amministrativa e delle risorse umane e strumentali, secondo lo strumento del controllo di gestione.

La Fondazione programma l'attività di ricerca coerentemente con il programma di ricerca sanitaria di cui all'articolo 12-*bis* del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, secondo il procedimento per il finanziamento della stessa di cui al D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 213 e con gli atti di programmazione regionale in materia, privilegiando i progetti eseguibili in rete e quelli sui quali possono aggregarsi più enti, anche al fine di evitare duplicazioni di attività e dispersione dei finanziamenti.

I volumi e le tipologie dell'attività assistenziale sono definiti mediante accordi con la Regione Lombardia, da stipularsi secondo le norme nazionali e regionali applicabili, tenendo in adeguata considerazione la particolare natura e le caratteristiche della Fondazione e, in particolare, la compresenza di attività di ricerca ed assistenza, l'eccellenza delle sue prestazioni, la risposta ai bisogni dell'utenza proveniente da altre Regioni.

La Fondazione può promuovere ed attuare misure idonee di collegamento e sinergia con altre strutture di ricerca e di assistenza sanitaria, pubbliche e private, con le Università, con istituti di riabilitazione e con analoghe strutture a decrescente intensità di cura, avvalendosi, in particolare, delle reti di cui all'art. 43 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3, all'interno delle quali attuare comuni progetti di ricerca, praticare appositi protocolli di assistenza, operare la circolazione delle conoscenze e del personale con l'obiettivo di garantire al paziente le migliori condizioni assistenziali e le terapie più avanzate.

Al fine di trasferire i risultati della ricerca in ambito industriale e salvaguardando comunque la finalità pubblica della ricerca, la Fondazione può stipulare accordi e convenzioni, costituire e/o partecipare a consorzi, società di persone o di capitali, con soggetti pubblici e privati di cui sia accertata la qualificazione e l'idoneità. L'attività di ricerca è prevalentemente traslazionale.

Art. 5 **Patrimonio e mezzi finanziari**

La Fondazione trae i mezzi finanziari per il proprio funzionamento dal patrimonio e dalle risorse in disponibilità della medesima e specificatamente:

- a) dai beni indisponibili e dal patrimonio disponibile trasferiti, all'atto della costituzione, dall'IRCCS Policlinico "San Matteo", ai sensi dell'articolo 42 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dell'articolo 2, terzo comma del D.Lgs. 16 ottobre 2003, n. 288;

- b) dai beni mobili ed immobili ed altre utilità conferiti, all'atto della costituzione della Fondazione o anche successivamente dai Fondatori, dai Partecipanti e da altri soggetti pubblici e privati, anche a titolo di successione;
- c) dai contributi attribuiti alla Fondazione dallo Stato e da altri Enti pubblici, anche territoriali;
- d) dagli utili prodotti dall'attività svolta dagli Enti e Società costituiti e controllati dalla Fondazione, da destinare in via prioritaria alla ricerca e alla qualificazione del personale;
- e) dai corrispettivi derivanti dallo svolgimento di proprie attività.

Entro novanta giorni dal suo insediamento, il Consiglio di Amministrazione redige lo stato patrimoniale della Fondazione, individuando i beni da destinare al perseguimento degli scopi istituzionali, da considerarsi indisponibili ed inalienabili.

E' fatto divieto di utilizzare i finanziamenti destinati all'attività di ricerca per fini diversi.

In caso di provvedimenti straordinari di finanziamento, fermo restando quanto previsto dagli articoli del Codice Civile, la Fondazione potrà, ove ne ricorrono i presupposti, attivare garanzie patrimoniali a favore dei soggetti finanziatori.

Art. 6 **Esercizio Finanziario**

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il 31 dicembre il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile successivo il bilancio di esercizio di quello decorso.

Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del bilancio di esercizio può avvenire entro il 30 giugno.

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

Gli impegni di spesa e le obbligazioni, che eccedano i limiti degli stanziamenti approvati, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione o da membri del Consiglio di Amministrazione muniti di delega, debbono essere ratificati e compensati dal Consiglio medesimo.

E' vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e di riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 7 **Membri della Fondazione**

I membri della Fondazione si distinguono in:

- Fondatori;
- Partecipanti.

Tutti i membri della Fondazione si impegnano a mettere a disposizione della stessa le conoscenze, le esperienze e le capacità professionali, le attività e i mezzi necessari per il miglior perseguimento degli scopi, secondo le indicazioni contenute nei programmi di attività adottati dal Consiglio di Amministrazione e nelle forme e con le modalità di volta in volta ritenute più idonee. Essi si impegnano altresì a non svolgere in proprio attività che possano confliggere con gli interessi e le attività della Fondazione.

Art. 8 **Fondatori**

Sono Fondatori, ai sensi dell'articolo 42 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dell'articolo 2, secondo comma del D.Lgs. 16 ottobre 2003, n. 288, il Ministero competente in materia di Sanità, la Regione Lombardia, il

Comune di Pavia, sede effettiva dell'attività della Fondazione, e, in rappresentanza degli interessi originari, la Provincia di Pavia.

Art. 9 Partecipanti

Il Consiglio di Amministrazione può attribuire la qualifica di Partecipante con deliberazione adottata con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri e con motivazione in ordine alla rilevanza dell'apporto che l'aspirante si impegna a fornire alla Fondazione, nonché con il parere favorevole degli enti fondatori.

Possono divenire Partecipanti enti pubblici, ivi compresi gli enti pubblici territoriali, e soggetti privati che, condividendo le finalità della Fondazione, si impegnano a contribuire alla vita della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi con apporti patrimoniali o patrimonialmente valutabili, anche di particolare valore ideale o rilevanza sociale, senza conflitto di interesse con la Fondazione medesima.

Sia gli apporti patrimoniali che quelli patrimonialmente valutabili devono rappresentare in ogni caso un contributo economicamente rilevante e significativo in relazione al valore complessivo del patrimonio della Fondazione così come individuato ai sensi dell'articolo 5, secondo comma.

I Partecipanti, di comune accordo, potranno designare non più di un componente del Consiglio di Amministrazione.

Art. 10 Recesso ed esclusione dei partecipanti

La qualità di Partecipanti viene meno per recesso da parte degli stessi.

Può essere disposta la esclusione da parte del Consiglio di Amministrazione, con le modalità di cui al precedente articolo 9, per gravi motivi e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, ivi compresi quelli assunti al momento dell'attribuzione della qualifica. Può essere altresì disposta l'esclusione ove venisse riscontrato un conflitto d'interessi fra l'attività svolta al di fuori della Fondazione e le finalità e gli obiettivi di questa.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione può avere luogo anche per i seguenti motivi:

- trasformazione, fusione e scissione;
- trasferimento, a qualsiasi titolo, del pacchetto di controllo o sua variazione;
- ricorso al mercato del capitale di rischio;
- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura a procedura di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

Art. 11 Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Direttore Generale;
- il Direttore Scientifico;
- il Collegio Sindacale.

Art. 12

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da otto componenti designati rispettivamente in numero di quattro dal Presidente della Regione Lombardia, di uno dal Ministro competente in materia di Sanità, di uno dal Sindaco del Comune di Pavia, di uno dalla Provincia di Pavia in rappresentanza degli interessi originari e di uno dai soggetti Partecipanti secondo le previsioni di cui all'art. 9.

Ove non esistano soggetti Partecipanti, la designazione è fatta dal Presidente della Regione Lombardia. In tal caso il componente decade al momento della nomina del rappresentante previsto dal precedente art. 9.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica da un minimo di tre a un massimo di cinque anni, salvo revoca per giusta causa, e i componenti possono essere rinominati.

La durata del Consiglio di Amministrazione è stabilita dalla Giunta Regionale, all'atto dell'avvio delle procedure di ricostituzione degli organi, in base alle esigenze della programmazione in ambito sanitario.

Qualora nel corso del mandato venga a cessare per qualsiasi motivo un Consigliere, l'ente che lo aveva designato provvederà senza indugio alla sua sostituzione con altro soggetto, per il residuo periodo del mandato degli altri Consiglieri in carica.

Il Consiglio di Amministrazione, all'atto del suo insediamento, congiuntamente al Consiglio di Amministrazione cessante, procede alla verifica di cassa straordinaria e dei valori custoditi in tesoreria alla presenza del tesoriere e del Collegio Sindacale, redigendo apposito verbale sottoscritto dai partecipanti alla verifica stessa.

Art. 13

Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione esercita le funzioni di indirizzo e controllo.

In particolare, esso ha il compito di:

- a) nominare, su indicazione del Presidente della Regione Lombardia sentito il Ministro competente in materia di Sanità, il Presidente della Fondazione, scelto tra i componenti designati dal Presidente della Regione Lombardia, e il Direttore Generale, su indicazione del Presidente della Regione Lombardia, di cui ai successivi articoli 15 e 16 dello Statuto;
- b) nominare i componenti del Comitato Tecnico-Scientifico;
- c) adottare i Regolamenti della Fondazione;
- cbis) approvare gli indirizzi strategici della Fondazione in sintonia con gli indirizzi generali della programmazione statale e regionale;
- d) approvare, su proposta del Direttore Generale, il bilancio preventivo, il bilancio di esercizio ed il programma di attività e verificare l'attuazione di questo, fermo restando quanto previsto dagli articoli 4 e 6;
- e) controllare e monitorare, di norma tramite il Presidente e sulla base di apposite relazioni del Direttore Generale e del Direttore Scientifico, che l'attività di amministrazione e di gestione e di ricerca sia coerente con i programmi deliberati e si indirizzi verso i risultati prefissati;
- f) deliberare l'acquisizione di eredità, legati, donazioni ed altre liberalità e le modifiche patrimoniali;
- g) autorizzare il Presidente a promuovere azioni giudiziarie e/o a resistere in giudizio;
- h) approvare, su proposta del Direttore Generale, il piano di organizzazione aziendale per dipartimenti e strutture complesse e adottare il piano delle assunzioni;
- i) approvare le convenzioni con le Università, su proposta del Direttore Generale, inerenti le scuole di specializzazione, nonché le intese riguardanti collaborazioni istituzionali con le stesse;
- j) deliberare il compenso del Presidente e dei membri del Consiglio di Amministrazione, dei componenti del Collegio Sindacale e di quelli esterni del Comitato Tecnico-Scientifico, nonché gli emolumenti del Direttore Generale, del Direttore Scientifico, del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario.
- k) approvare le modifiche statutarie, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4;

- l) deliberare lo scioglimento dell'Ente e la devoluzione del patrimonio, qualora ricorrano le condizioni previste dalla normativa vigente;
- m) svolgere ogni ulteriore compito ad esso attribuito dal presente Statuto e in particolare quanto previsto dall'art.4 e/o 6 per quanto riguarda gli atti di rilevanza strategica della Regione Lombardia;
- n) costituire una commissione paritetica, coordinata dal Direttore Generale, fra la Fondazione e Università, con lo scopo di valutare e sviluppare tutte le aree di interesse comune;
- o) attribuire la qualifica di partecipante secondo quanto previsto dall'art. 9;
- p) deliberare la costituzione, lo scioglimento, le modalità e condizioni della partecipazione ad altri enti e società previa autorizzazione della Regione Lombardia.

Art. 14 Convocazione e quorum

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ogniqualvolta se ne ravvisi l'opportunità o la necessità, nonché ad istanza di almeno un terzo dei membri fondatori.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono di norma tenute presso la sede della Fondazione ovvero nel luogo espressamente indicato nell'avviso di convocazione.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente della Fondazione con mezzi idonei a comprovare l'avvenuta ricezione almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno e dell'ora dell'adunanza e del relativo ordine del giorno. In caso di urgenza, la convocazione avviene con tre giorni di preavviso.

Il Consiglio di Amministrazione è costituito e si riunisce validamente con la nomina e la presenza della maggioranza dei consiglieri. Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza assoluta dei presenti, fermi restando i quorum diversi stabiliti dal presente Statuto. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Alle riunioni del Consiglio partecipano, senza diritto di voto, il Direttore Generale e il Direttore Scientifico; possono altresì partecipare, senza diritto di voto, i soggetti di volta in volta invitati dal Consiglio stesso.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da altro componente del Consiglio di Amministrazione allo scopo delegato dal Presidente. In assenza di delega, la riunione sarà presieduta dal Consigliere più anziano di età tra quelli in rappresentanza degli enti fondatori. Delle adunanze del Consiglio di Amministrazione è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio di Amministrazione medesimo.

Il Consiglio di Amministrazione nomina su indicazione del Presidente della Regione Lombardia il Segretario del Consiglio di amministrazione, che ha funzione di coordinamento delle attività tecnico-operative del Presidente e del Consiglio di Amministrazione e di raccordo funzionale tra il Presidente, il Consiglio di amministrazione e la Direzione Generale.

E' richiesta la maggioranza di almeno due terzi dei componenti del Consiglio di Amministrazione per:

- a) la nomina del Presidente e del Direttore Generale;
- b) l'attribuzione della qualifica di Partecipante;
- c) l'adozione delle deliberazioni concernenti le modifiche dello Statuto;
- d) la costituzione, lo scioglimento e le modalità e condizioni della partecipazione ad altri enti e società;
- e) gli atti inerenti il patrimonio di valore superiore a €250.000,00 (duecentocinquanta mila euro).

Art. 15 Presidente

Il Presidente della Fondazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione su indicazione del Presidente della Regione Lombardia sentito il Ministro competente in materia di Sanità.

Al Presidente spetta la legale rappresentanza della Fondazione. Egli agisce e resiste in giudizio innanzi a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati. In particolare, il Presidente acquisisce trimestralmente dal Direttore Generale e dal Direttore Scientifico una relazione ai fini di cui all'art. 13 lett. e) del presente Statuto, cura le relazioni con Enti, Istituzioni, imprese pubbliche e private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

Nelle materie riservate alla competenza del Consiglio di Amministrazione il Presidente può adottare, in caso di urgenza, ogni provvedimento necessario ed opportuno, sottoponendolo a ratifica del medesimo Consiglio nel corso della prima riunione successiva.

In caso di assenza o impedimento temporaneo, il Presidente è sostituito da un Consigliere di volta in volta da lui espressamente delegato o, in assenza di delega, dal consigliere più anziano di età tra quelli in rappresentanza degli enti fondatori.

Art. 15 bis **Staff della Presidenza**

Il Presidente si avvale di un ufficio di staff, previsto nel piano di organizzazione aziendale, la cui dotazione, comunque non superiore a quattro unità di personale interno, è determinata nel piano delle assunzioni.

Il Presidente può inoltre avvalersi, d'intesa con il Direttore Generale, delle strutture organizzative della Fondazione per l'esercizio delle sue funzioni.

Art. 16 **Il Direttore Generale**

Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione su indicazione del Presidente della Regione Lombardia ed è scelto fra persone estranee al Consiglio stesso e deve essere iscritto nell'elenco degli idonei alla nomina di Direttore Generale delle Aziende Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere lombarde. Il Direttore Generale deve essere in possesso di diploma di laurea, di qualificata formazione ed attività professionale, con esperienza di direzione tecnica o amministrativa in enti, aziende, strutture pubbliche o private, in posizione dirigenziale con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie, svolta nei dieci anni precedenti la nomina.

Al Direttore Generale compete la gestione della Fondazione; egli, in particolare, è responsabile del raggiungimento degli obiettivi fissati dal Consiglio di Amministrazione, che li determina tenendo conto degli indirizzi ad esso annualmente impartiti dalla Regione Lombardia; assume le determinazioni in ordine alla realizzazione dei programmi e progetti adottati; è responsabile della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa della Fondazione, incluse la organizzazione e gestione del personale; dispone il conferimento degli incarichi di responsabilità dirigenziale, in coerenza con l'organizzazione interna e i piani di assunzione deliberati dal Consiglio di Amministrazione; assume la qualità di datore di lavoro e di titolare del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003; ha un dovere di informazione nei confronti del Consiglio di Amministrazione sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione, sulle operazioni di maggior rilievo per dimensioni e caratteristiche. In via generale, il Direttore Generale risponde della attuazione di tutto quanto il Consiglio di Amministrazione ritiene di affidargli.

Il Direttore Generale stipula con la Fondazione un contratto di lavoro di diritto privato, a termine e di natura esclusiva, avente durata pari a quella prevista per il Consiglio di Amministrazione

Il trattamento economico del Direttore Generale è stabilito in analogia a quanto previsto per la corrispondente figura delle Aziende sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere. Il Consiglio di Amministrazione adotta nei confronti del Direttore Generale i provvedimenti conseguenti ad eventuali risultati negativi della gestione e della attività amministrativa e all'eventuale mancato raggiungimento degli obiettivi anche con riferimento alla decadenza automatica dall'incarico ai sensi dell'art. 21 della l.r. 33/2009.

Il Direttore Generale, salvo revoca anticipata nelle ipotesi previste dal codice civile o dal contratto, cessa comunque dall'incarico alla data di insediamento del Consiglio di Amministrazione successivo a quello che lo ha nominato e può essere confermato.

Il Direttore Generale si avvale della collaborazione di un Direttore Amministrativo e di un Direttore Sanitario, all'uopo da lui scelti tra coloro che sono iscritti negli elenchi degli idonei alla nomina di Direttore Amministrativo e Sanitario per le Aziende Sanitarie pubbliche di cui alla l.r. 38/2008.

Il Direttore Sanitario deve essere laureato in Medicina e Chirurgia ed avere maturato un'esperienza almeno quinquennale di direzione tecnico-sanitaria in enti, aziende o strutture sanitarie, pubbliche o private, di media o grande dimensione. Il Direttore Amministrativo deve avere una laurea in discipline economiche o giuridiche ed avere maturato un'esperienza almeno quinquennale di direzione tecnica o amministrativa in enti, aziende o strutture sanitarie, pubbliche o private, di media o grande dimensione.

Il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario stipulano con la Fondazione un contratto di lavoro di diritto privato, a termine e di natura esclusiva, avente durata non inferiore e non superiore a quella del Direttore Generale in carica e cessano comunque con quello del Direttore Generale che li ha nominati.

Il trattamento economico del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo è stabilito in analogia a quanto previsto per le corrispondenti figure delle Aziende sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere.

Il Direttore Generale coordina le attività di gestione mediante il Collegio di Direzione di cui all'articolo 17 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche.

Art. 17 Direttore Scientifico

Il Direttore Scientifico deve essere in possesso di laurea specialistica in materie sanitarie e di comprovate capacità scientifiche e manageriali; è nominato dal Ministro competente in materia di Sanità, sentito il Presidente della Regione Lombardia.

Il Direttore Scientifico promuove e coordina l'attività di ricerca scientifica della Fondazione e gestisce il relativo *budget*, concordato annualmente con il Direttore Generale sulla base del bilancio approvato e degli indirizzi del Consiglio di Amministrazione e la cui misura, in ogni caso, non può essere inferiore ai finanziamenti destinati alla Fondazione dal Ministero competente in materia di Sanità e da altri enti pubblici e privati per l'attività di ricerca.

Il Direttore Scientifico esprime altresì parere obbligatorio al Direttore Generale sulle determinazioni inerenti le attività cliniche e scientifiche, le assunzioni e l'utilizzo del personale medico e sanitario non medico.

Il Direttore Scientifico stipula con la Fondazione un contratto di lavoro di diritto privato, a termine e di natura esclusiva, di durata pari a quella prevista nel decreto ministeriale di nomina, fatte salve le ipotesi di revoca.

Il trattamento economico del Direttore Scientifico è commisurato a quello del Direttore Generale.

Il Direttore Scientifico partecipa di diritto al Collegio di Direzione.

Art. 18 Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale è nominato dal Direttore della Fondazione ed è composto da cinque membri, di cui uno designato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, uno dal Ministro competente in materia di Sanità, due dal Presidente della Regione Lombardia e uno dal Sindaco del Comune di Pavia. Il Presidente del Collegio viene eletto dai Sindaci nella prima seduta.

Tutti i membri del Collegio devono essere iscritti nel registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia, ovvero fra i funzionari del Ministero dell'Economia e delle Finanze che abbiano esercitato per almeno tre anni le funzioni di revisori dei conti o di componenti di collegi sindacali.

I membri del Collegio restano in carica tre anni e sono confermabili.

Il Collegio Sindacale è organo di controllo contabile della Fondazione. Esso, in particolare:

- a) verifica l'amministrazione della Fondazione sotto il profilo economico;
- b) vigila sull'osservanza della legge;
- c) accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e la conformità del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;

d) effettua periodiche verifiche di cassa.

I componenti del Collegio possono partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.

Gli emolumenti dei revisori sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione in analogia con quanto previsto per il medesimo incarico presso le Aziende sanitarie locali.

Art. 19 Comitato Tecnico Scientifico

Il Consiglio di Amministrazione nomina, su proposta del Direttore Scientifico, un Comitato Tecnico Scientifico con funzioni consultive e di supporto tecnico-scientifico all'attività di ricerca.

Il Comitato è presieduto dal Direttore Scientifico ed è composto da sei membri interni (tre medici, due biologi e un tecnico di laboratorio dipendenti della Fondazione di provata e internazionalmente riconosciuta competenza scientifica), da tre esperti esterni, scelti in ambito universitario, e da tre membri di nomina elettiva di cui uno non medico.

I componenti del Comitato, ad eccezione del Direttore Scientifico, restano in carica tre anni e possono essere confermati. Qualora nel corso del mandato venga a cessare per qualsiasi motivo un componente del Comitato Tecnico-Scientifico questo sarà sostituito da altro soggetto nominato dal Consiglio di Amministrazione per il residuo periodo del mandato dei componenti in carica. I componenti del Comitato cessano in ogni caso alla cessazione del Consiglio di Amministrazione che li ha nominati.

Il Comitato Tecnico-Scientifico viene informato dal Direttore Scientifico sull'attività della Fondazione e formula al Consiglio di Amministrazione pareri consultivi e proposte sui programmi e sugli obiettivi della Fondazione e, in via preventiva, sulle singole iniziative di carattere sanitario.

Art. 19 bis Provvedimenti sottoposti a controllo

Sono sottoposti al controllo della Regione:

- a) il piano di organizzazione, i piani e i bilanci di previsione pluriennali e relative variazioni, il bilancio di esercizio;
- b) le convenzioni con le università degli studi;
- c) i provvedimenti di alienazione del patrimonio;
- d) le modifiche statutarie.

Sono trasmesse alla Regione, ai fini dell'approvazione, le deliberazioni concernenti i piani annuali per l'assunzione di personale.

Art. 20 Scioglimento della Fondazione e destinazione dei beni

La Fondazione si estingue per sopravvenuta impossibilità dello scopo o in caso di estinzione o insufficienza del patrimonio al perseguimento delle finalità istituzionali. In caso di scioglimento, il residuo patrimonio verrà devoluto allo Stato, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, per essere destinato, previa intesa tra il Ministro competente in materia di Sanità e il Presidente della Regione Lombardia, agli altri Istituti pubblici di Ricovero e cura a carattere scientifico o Fondazioni IRCCS ad essi succeduti con sede prevalente di attività in Lombardia. In assenza di questi il residuo patrimonio sarà devoluto, con le stesse modalità, ad altri enti pubblici aventi sede in Lombardia, esclusivamente per finalità di ricerca e di assistenza.

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione può essere sciolto con provvedimento del Ministro competente in materia di Sanità, adottato d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Presidente della Regione Lombardia, quando:

- a) risultano gravi irregolarità nella amministrazione, ovvero gravi e reiterate violazioni delle disposizioni di legge o statutarie;
- b) il conto economico chiude con una perdita superiore al 20 per cento del patrimonio per due esercizi successivi;
- c) vi è impossibilità di funzionamento degli organi di amministrazione e gestione.

Con il decreto di scioglimento del Consiglio, il Ministro competente in materia di Sanità, d'intesa con il Presidente della Regione, nomina un Commissario Straordinario con il compito di rimuovere le irregolarità e sanare la situazione di passivo, sino alla ricostituzione degli ordinari organi di amministrazione.

Art. 21

Rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia e, in particolare, le disposizioni della l.r. 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria, ai sensi dell'articolo 9^{ter} della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) e della l.r. 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità) inerenti ai poteri di indirizzo, vigilanza e controllo della Regione.

Art. 22

Norma Transitoria

In fase di prima applicazione delle modifiche relative alla durata del Consiglio di Amministrazione, gli attuali organi di cui agli articoli 12, 15 e 16, salvo revoca per giusta causa e fermi restando i termini di durata previsti per gli organi di cui agli articoli 17 e 18 dello Statuto, restano in carica fino al 31 dicembre 2015.